

## VERBALE DI ACCORDO

Rinnovo Contratto Collettivo per gli operai agricoli e florovivaisti e dei guardiani della provincia di Siena

Addì, 5 luglio 2021, alle ore 15,30, in Siena, Via Massetana Romana n. 50 A, presso la sede dell'Unione Provinciale Agricoltori di Siena

tra

l'Unione Provinciale Agricoltori

la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Siena

la Confederazione Italiana Agricoltori

e

la Flai – C.G.I.L.

la Fai – C.I.S.L.

la Uila – U.I.L.

si è convenuto di rinnovare il Contratto Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dei guardiani della provincia di Siena del 3 marzo 2017.

Per quanto attiene al Contratto Provinciale di Lavoro per i guardiani agricoli della Provincia di Siena non è stata apportata nessuna modifica al contratto sottoscritto in data 3 marzo 2017.

I nuovi articoli e gli accordi concordati, i cui testi sono allegati al presente verbale per n. 28 pagine riguardano le seguenti materie:

- |                   |   |
|-------------------|---|
| - Articolo 3      | Assunzioni  |
| - Articolo 6      | Classificazione degli operai agricoli e florovivaisti           |
| - Articolo 7 bis  | Figura del Cuoco unico o capo cuoco <i>(nuovo inserimento)</i>  |
| - Articolo 7 tris | Disponibilità <i>(nuovo inserimento)</i>                        |
| - Articolo 9      | Lavoro straordinario, festivo, notturno e indennità varie       |
| - Articolo 10     | Riposo settimanale  |
| - Articolo 26     | Lavori pesanti e disagiati                                      |
| - Articolo 27     | Tutela della salute dei lavoratori                              |
| - Articolo 28     | Malattia ed infortunio  |
| - Articolo 30     | Integrazione malattia, infortunio, maternità e assistenza varia |
| - Articolo 45     | Aumenti salariali   |
| - Articolo 46 bis | Erogazione presenza   |

Il nuovo allegato previsto per l'articolo 3 sarà numerato come "allegato 3" pertanto i successivi allegati avranno nuova numerazione a seguire.

Le parti si impegnano a provvedere alla stesura completa del nuovo Contratto Provinciale di lavoro entro il 30.09.2021.

### **Articolo 3. Assunzioni**

Gli operai sono di norma assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'assunzione della manodopera agricola è comunque regolata dalle vigenti disposizioni di legge.

L'assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata per fase lavorativa o per attività di carattere stagionale o di breve durata, utilizzando quanto previsto dagli artt. 13, 21 e 22 del CCNL (Allegato 2 del presente C.P.L, lett, B e C), o ricorrendo all'istituto delle convenzioni annuali o poliennali previste dalle vigenti norme di legge. Il contratto in convenzione non comporta, in quanto tale, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

E' data facoltà alle parti di stipulare apposito accordo per gli operai a tempo determinato, assunti con contratto individuale, per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali, a carattere saltuario, o per fase lavorativa.

Siffatta tipologia potrà essere utilizzata esclusivamente per tutte le fasi lavorative previste per l'attività di agriturismo e per le mansioni di, a titolo esemplificativo e non esaustivo, addetto alle pulizie, giardinaggio, cameriere.

Qualora si manifestassero necessità di applicazione per fattispecie diverse, sia per attività che per inquadramento, l'Osservatorio potrà procedere alla loro definizione e determinazione.

Per la loro intrinseca natura, detti rapporti potranno avere, anche continuativamente, una mutevole collocazione temporale della prestazione lavorativa, dovuta alla peculiarità del lavoro da effettuare, comunque determinata da esigenze tecnico – produttive, connesse alla funzionalità del servizio ed all'attività stessa. Pertanto è data facoltà al datore di lavoro di chiedere una diversa collocazione della prestazione lavorativa. Conseguentemente, per quanto evidenziato, non potrà trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 5.

La variazione della prestazione lavorativa dovrà essere preventivamente comunicata, almeno 3 giorni prima, ed in caso d'urgenza entro 2.

L'eventuale impossibilità del lavoratore, non potrà essere considerata motivo di richiamo disciplinare, né di altra natura.

Pertanto la durata della prestazione lavorativa potrà subire variazioni in aumento o diminuzione, senza che tale possibilità possa cagionare una maggiorazione nella retribuzione, salvo le ordinarie previsioni contrattuali.

Il datore di lavoro provvederà al versamento dei contributi previdenziali previsti dalla vigente normativa, per le ore effettivamente lavorate nel rispetto *c.d* minimale contributivo.

Nel contratto di lavoro, vedi allegato 3, dovrà essere necessariamente indicato:

- la durata settimanale e mensile, indicativa, della prestazione lavorativa e modalità di effettuazione della stessa;
- la collocazione temporale, ancorché mutevole, della prestazione lavorativa;

Per "fase lavorativa" si intende il periodo di tempo limitato alla esecuzione delle singole operazioni fondamentali nelle quali si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie o attività agrarie della Provincia.

A titolo esplicativo, ma non esaustivo, tra le attività agrarie della Provincia di Siena, si elencano le seguenti:

## CEREALICOLTURA

Aratura  
Semina  
Mietitura e trebbiatura

## VITICOLTURA

Potatura secca e ricaccio sarmenti  
Lavori colturali del terreno  
Legatura  
Potatura verde  
Trattamenti fitosanitari  
Raccolta

## ORTOFRUTTICOLTURA

Lavorazione e preparazione del terreno  
Messa a dimora di piante e talee  
Potatura secca  
Trattamenti fitosanitari  
Irrigazione  
Raccolta, selezione e sistemazione in cassette

## OLIVICOLTURA

Potatura secca  
Raccolta  
Trattamenti fitosanitari  
Lavorazione del terreno  
Concimazione

## TABACCO

Lavorazione e preparazione del terreno  
Trapianto  
Cure colturali ed accrescimento  
Cernita e raccolta  
Prima lavorazione e conservazione del tabacco verde e secco

## AGRITURISMO

Pulizie  
Accoglienza, ricevimento  
Attività sportive, ricreative, turistiche, escursioni  
Somministrazioni pasti e bevande

Eventi promozionali  
Degustazioni, tour

## ALLEVAMENTO OVINI - BOVINI

Mungitura  
Pascolo greggi  
Tosatura  
Lavorazione formaggio

## BIETICOLTURA

Aratura  
Semina  
Diradamento  
Trattamenti fitosanitari  
Raccolta (estirpatura)

## LAVORI BOSCHIVI

Taglio del bosco e smacchio  
Accatastamento  
Spedizione

## AREE VERDI

Taglio erba, raccolta e smaltimento  
Concimazioni, trattamenti fitosanitari, semina e irrigazione  
Piantagione piante  
Potatura

Agli operai assunti per le lavorazioni di cui sopra viene garantita l'occupazione ed il salario per tutta la fase lavorativa, con l'eccezione dei seguenti casi:

- 1) Avversità atmosferiche che non consentano la prestazione d'opera.
- 2) Rientro di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
- 3) Assenza per malattia o infortunio.
- 4) Assenze volontarie.
- 5) Danni alle colture arrecate dalla selvaggina, debitamente documentate, e avverse condizioni di mercato che non consentono un'ideale collocazione del prodotto e che vengono portate a conoscenza dell'Osservatorio Provinciale, della struttura sindacale aziendale e del personale dipendente.

Fermo restando quanto sopra, la corresponsione del salario avviene per il lavoro effettivamente prestato.

Può inoltre costituirsi rapporto di lavoro a tempo determinato per lavorazioni di breve durata, saltuarie ed in sostituzione di operai assenti per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto

di lavoro. In quest'ultimo caso il rapporto rimane a tempo determinato per tutta la durata dell'assenza dell'operaio che si sostituisce.

**Nota a verbale.** Per gli operai a tempo determinato la paga è fissata ad ora; essa verrà corrisposta mensilmente, come previsto dal presente contratto, e sarà commisurata alle ore e giornate effettivamente lavorate con contestuale erogazione degli altri importi concernenti la retribuzione ed i vari istituti economici, secondo quanto stabilito dagli specifici articoli.

La retribuzione contrattuale provinciale degli operai a tempo determinato, oltre ad essere oraria, deve essere corrisposta solo per le ore effettivamente prestate dal lavoratore, o per le quali è "rimasto a disposizione", a seguito di comando, sul posto di lavoro, nell'arco della giornata

## Articolo 6 classificazione degli operai agricoli e florovivaisti

A) classificazione degli operai agricoli

In applicazione dell'art. 31, lettera A del vigente CCNL, gli operai agricoli sono classificati in tre "Aree Professionali" e relativi livelli, come di seguito riportate:

### AREA I - Declaratoria

Appartengono a questa Area i lavoratori in possesso di titolo o di specifiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svolgere lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.

Fanno parte dell'Area I del presente CPL, divise in tre Livelli, le figure dei lavoratori appresso indicate, per le quali sono stati precisati i profili professionali e le rispettive mansioni.

1° Livello – Operai Specializzati Super

Sono inquadrate nel 1° Livello le seguenti figure di lavoratori.

Cantiniere Responsabile: L'operaio che, con elevata professionalità, competenza ed autonomia esecutiva, sia in grado di eseguire, nell'ambito degli stabilimenti enologici tutte le operazioni pratiche per la lavorazione dell'uva e la riduzione di vini comuni o speciali. In particolare, deve controllare le operazioni di ammostatura, svinatura, torchiatura delle vinacce e l'immissione del vino nelle botti. Deve, altresì, controllare le operazioni di travasatura ed i trattamenti del vino, dietro indicazione dell'enologo eliminare le alterazioni o i difetti, nonché, curare la manutenzione ordinaria delle macchine e degli impianti enologici. Infine in assenza di personale amministrativo, il cantiniere dovrà provvedere all'aggiornamento dei registri di carico e scarico dei prodotti enologici. Può coordinare anche altre figure.

Responsabile degli allevamenti zootecnici: L'operaio che, con elevata professionalità, competenza ed autonomia esecutiva, sia in grado di operare all'interno dei singoli allevamenti (bovini, equini, suinicoli ed avicunicoli) espletando tutte le funzioni connesse con la crescita, riproduzione e supporto per la salute degli animali. In particolare, l'operaio deve essere in grado, oltre alla sorveglianza, di assumere la responsabilità della preparazione delle miscele bilanciate e della loro somministrazione, del controllo ed eventuale aiuto nei parti, degli interventi di ausilio sanitario e quelli di manutenzione ordinaria sulle attrezzature annesse all'allevamento. Nel caso di aziende in cui sono presenti più addetti all'allevamento, l'operaio può assumere la figura del capo stalla. In tal caso è il responsabile diretto dell'organizzazione del lavoro e della sorveglianza sugli altri operai.

Responsabile meccanico, responsabile manutentore o manutentore unico: L'operaio che con autonomia esecutiva, responsabilità ed elevata competenza professionale, acquisita per pratica o per

titolo, sia in grado, oltre alla manutenzione e riparazione ordinaria dei mezzi meccanici ed impianti aziendali, di effettuare il montaggio e smontaggio dei motori e degli impianti, garantendo il loro regolare funzionamento e la loro eventuale revisione, anche in aziende agrituristiche. L'operatore, generalmente con più addetti in subordine, deve essere in grado altresì di valutare e scegliere l'acquisto dei pezzi di ricambio necessari per le attrezzature agricole e impianti esistenti.

Responsabile di spedizioni: L'operaio che, con elevate professionalità, e competenza ed autonomia esecutiva, nell'ambito di aziende agricole o florovivaistiche, sia in grado di provvedere alla spedizione dei prodotti aziendali e delle merci in genere, curando il disbrigo delle relative pratiche. Tale operaio, ricevuto l'ordine di spedizione, prende in consegna la merce e provvede ad inviarla a destinazione con la documentazione necessaria di accompagnamento. E' responsabile, altresì, della tenuta dei registri di carico e scarico.

Responsabile impianti e coltivazioni in serra e/o in vivaio: L'operaio che, con autonomia esecutiva, responsabilità e competenza professionale, acquisita per pratica o per titolo, sia in grado di svolgere negli impianti frutti-viticoli, orticoli e floricolo-ornamentali in campo e in serra, la preparazione delle superfici destinate alla produzione vivaistica ed ortofrutticola, il controllo del materiale introdotto nel vivaio e nella serra nonché provvede alla selezione della diverse specie o varietà di porta innesti, al fine di garantire l'assortimento necessario del vivaio e della serra.

Responsabile di scuderia: L'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, acquisita per pratica o per titolo, sia in grado di espletare le funzioni operative connesse con il governo, la crescita ed il mantenimento del bestiame equino. Nelle scuderie a carattere sportivo o agrituristico, ha funzioni di istruttore, e deve, altresì curare il sellaggio e dissellaggio dei cavalli ed aver cura della manutenzione dei finimenti. In questo profilo viene altresì inquadrato l'operatore che svolge mansioni d'istruttore ippico in aziende agrituristiche, provvisto di patentino F.I.S.E..

Macellatore responsabile dei processi di lavorazione delle carni: L'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, sia in grado di provvedere alla macellazione, al sezionamento e al confezionamento delle carni (bovine, suine, ovine, ed avicunicole), con la responsabilità nella preparazione dei prodotti, nelle aziende in cui si effettuano tali lavorazioni in modo continuativo.

Frantoiano responsabile: L'operaio che, con elevata professionalità, competenza ed autonomia esecutiva, sia in grado di provvedere, mediante apposite macchine, alla pressatura e molitura delle olive per l'estrazione di oli commestibili o industriali. L'operaio, ha, inoltre, la responsabilità del carico e scarico dei prodotti del frantoio, nonché della manutenzione ordinaria degli impianti del frantoio.

Responsabile selezionatore specie avicole: L'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, acquisita per pratica o per titolo, sovrintende al funzionamento del centro di incubazione delle specie avicole e concorre alla selezione e valutazione genetica delle suddette specie, con responsabilità operativa inerente al ciclo di lavorazioni assegnatogli.

N.B. I responsabili selezionatori delle specie avicole, nei periodi non occupati nelle rispettive specializzazioni, presteranno la loro opera in attività lavorative stabilite dal datore di lavoro, anche se non conformi alla qualifica principale.

Capo cuoco o cuoco unico: L'operaio in grado di svolgere attività e funzioni di responsabile di cucina, con conoscenza delle qualità organolettiche dei cibi.

In particolare, è addetto alla preparazione e cottura dei cibi ed altre vivande destinate al consumo, all'esame del menu giornaliero e relativo prelievo dei generi occorrenti, nonché alla sorveglianza ed alla pulizia delle stoviglie.

Il cuoco unico deve essere in grado di svolgere, autonomamente, funzioni operative di coordinamento e controllo della cucina.

Responsabile di birrifico agricolo (mastro birraio): L'operaio che, con elevata professionalità, competenza ed autonomia esecutiva, sia in grado di eseguire nell'ambito dei birrifici agricoli tutte le operazioni pratiche per la preparazione della birra. In particolare, deve controllare e/o eseguire le seguenti operazioni: miscelatura del Malto con l'acqua, processo di amilasi, cottura mosto, filtraggio e miscelatura con il luppolo, travasatura del mosto per raffreddamento e fermentazione, fase di imbottigliamento. Deve, altresì, curare la manutenzione ordinaria delle macchine e degli impianti affidatigli. Deve essere in possesso dell'attestazione professionale di "mastro birraio". Può coordinare anche altre figure.

### **Responsabile coordinatore di Agriasilo**

2° Livello – Specializzati Super Intermedi

Sono inquadrate nel 2° Livello le seguenti figure di lavoratori.

Conduttore di macchine agricole complesse semoventi o a traino: L'operaio che, con autonomia esecutiva, responsabilità ed elevata competenza professionale, acquisita per pratica o per titolo, sia in grado di svolgere le diverse operazioni colturali necessarie per la produzione, la raccolta e l'immagazzinamento dei prodotti, quali i conduttori di mietitrebbia, di vendemmiatrici, di potatrici o la movimentazione del terreno, quali i conduttori di ruspe, di escavatrici e di macchine, semoventi da scasso e che sai in grado, altresì di provvedere alla manutenzione ordinaria delle suddette macchine.

Conduttore di autocarri, di autotreni o di autoarticolati: L'operaio che, fornito della patente prescritta, con autonomia esecutiva, responsabilità ed elevata competenza professionale, acquisita per pratica o per titolo, oltre alla guida degli automezzi di portata superiore a 75 quintali sia in grado di provvedere alla loro ordinaria manutenzione, effettuabile con le attrezzature messe a disposizione dall'impresa.

Conduttore di autobus: L'operaio che, fornito della patente di guida prescritta, è addetto alla guida su strada di autobus, con capienza superiore ai nove posti e che sia in grado, altresì, di provvedere alla manutenzione ordinaria dell'automezzo, mediante le attrezzature messe a disposizione dall'impresa.

Conduttore di caldaie a vapore, elettricista e fabbro: Colui che in possesso di apposito certificato di abilitazione di primo e secondo grado, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, manovra e controlla i dispositivi che regolano il funzionamento delle caldaie a vapore, oppure controlla e ripara gli impianti elettrici aziendali, o è in grado di effettuare le lavorazioni in ferro, di uso corrente nelle aziende, comunque provvede alla manutenzione ed alle necessarie riparazioni ordinarie svolgendo un'attività lavorativa polivalente.

Responsabile della linea di imbottigliamento: L'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, acquisita per pratica o per titolo, sia in grado di coordinare autonomamente tutte le fasi del ciclo di lavorazione e nel contempo provvedere al controllo ed alla manutenzione ordinaria dei macchinari esistenti.

Falegname: L'operaio che, con elevata professionalità, competenza ed autonomia esecutiva, sia in grado di costruire, montare e riparare attrezzi ed arredi in legno di uso corrente nelle aziende.

Muratore: L'operaio che, con elevata professionalità, competenza ed autonomia esecutiva, sia in grado di effettuare opere murarie in mattoni, pietrame, miste ed in blocchetti di cemento e di costruire strutture murarie di copertura, di uso corrente nelle aziende.

Potatore artistico di piante: L'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo, esegue le operazioni di potatura artistico-figurativa complessa di siepi, di piante ornamentali e alberi di alto fusto.

Responsabile di magazzino: L'operaio che, con elevata responsabilità ed autonomia esecutiva, sia in grado di assicurare la perfetta conservazione dei prodotti e delle merci depositate e provvedere alla regolare tenuta del registro di magazzino con le annotazioni del carico e scarico dei prodotti e delle merci ricevute o consegnate.

Responsabile della riproduzione – ovini, bovini, suini, specie avicole – o fecondatore laico e massaggiatore: L'operaio che, per pratica o per titolo, con elevata competenza, professionalità ed autonomia esecutiva, sia in grado di provvedere alle operazioni relative alle riproduzioni e ibridazioni negli allevamenti in genere, di provvedere all'estrazione del seme e/o alla fecondazione artificiale. I fecondatori laici, nei periodi non occupati nelle rispettive specializzazioni, presteranno la loro opera in attività lavorative stabilite dal datore di lavoro, comunque rispondenti al livello di inquadramento.

Ibridatore – Innestatore: L'operaio che, con elevata professionalità, competenza ed autonomia esecutiva, sia in grado di eseguire tutti i tipi di innesto ai fini della produzione agricola, di eseguire incroci varietali per ottenere ibridi di prima generazione selezionati ed il miglioramento della varietà dei frutti. In taluni casi, detto operaio, deve essere in grado di ottenere eventuali limitazioni dello sviluppo della pianta.

Preparatore di miscele per trattamento terreni e/o colture, in possesso di patentino, in grado di effettuare i dosaggi.

Addetto agriturismo : L'operaio in grado di svolgere tutte le funzioni connesse alla ricezione degli ospiti, dall'arrivo alla partenza, con conoscenza di almeno una lingua straniera. Tale dipendente potrà svolgere il compito di guida dei clienti su itinerari turistici all'interno e all'esterno dell'azienda, nonché funzioni di animatore.

3° Livello – Specializzati

Sono inquadrate nel 3° Livello le seguenti figure di lavoratori.

Addetto alla piscina (bagnino): L'operaio in grado di svolgere la vigilanza e l'assistenza dei clienti in piscina e di provvedere alle operazioni di primo soccorso in caso di incidenti ai bagnanti. Deve

altresì provvedere alla manutenzione ordinaria della piscina e delle attrezzature relative. Tale dipendente deve essere in possesso del brevetto di assistente bagnante per acque interne.

Addetto alla refezione in aziende agrituristiche con conoscenza di una lingua straniera: L'operaio, che esplica la sua attività principale nella preparazione e nel servizio di ristorazione diretta o indiretta ai clienti. Nel caso sia presente il bar, tale operaio svolge tutte le funzioni ad esso connesse, compresa la riscossione dei pagamenti. Tale dipendente deve conoscere almeno una lingua straniera.

Addetto vendite produzioni aziendali, degustazioni

L'operaio che ha specifica conoscenza dei prodotti stessi e elevata professionalità, competenza ed autonomia.

Mungitore: L'operaio che, con elevata professionalità, competenza ed autonomia esecutiva, negli allevamenti dei bovini da latte, o degli ovini, sia in grado di attendere alla cura, alla custodia e alla salute del bestiame, alla mungitura e al governo dei vitelli e degli ovini. Nelle stalle con unico mungitore, questi deve svolgere altresì tutti i lavori della stalla, quali la pulizia del bestiame, la sistemazione del letame nella concimaia, e la manutenzione ordinaria delle attrezzature annesse all'allevamento.

Stalliere: L'operaio che, con elevata professionalità, competenza ed autonomia esecutiva, negli allevamenti specializzati dotati di particolari attrezzature tecniche, sia in grado di attendere alla cura, custodia e sorveglianza del bestiame, nonché accudire alla somministrazione degli alimenti, svolgere interventi di ausilio sanitario e di manutenzione ordinaria delle anzidette attrezzature annesse all'allevamento.

Potatore: L'operaio che, con elevata professionalità, competenza ed autonomia esecutiva, sia in grado di eseguire a mano, mediante appositi attrezzi, le operazioni necessarie alla potatura di riforma di olivi e/o frutti, al fine di garantire un giusto equilibrio tra lo sviluppo vegetativo e la produzione della pianta, nel rispetto delle caratteristiche fisiologiche. Deve essere altresì in grado di effettuare i tagli e le altre operazioni necessarie per dare alla pianta la forma richiesta, nell'ambito delle diverse specie, secondo gli schemi dei moderni sistemi di allevamento, nonché per rinvigorire l'albero invecchiato.

Trattorista: L'operaio che, con autonomia esecutiva, responsabilità e competenza professionale, acquisita per pratica o per titolo, sia in grado di svolgere tutti i tipi di lavorazione del terreno, con presse raccogliatrici, seminatrici di precisione, scavatrici di bietole ed irroratrici. L'operaio deve mantenere in perfetta efficienza il mezzo affidatogli e provvedere alla manutenzione ordinaria.

Giardiniere: L'operaio che, con autonomia esecutiva, responsabilità e elevata competenza professionale, acquisita per pratica o per titolo, sia in grado di svolgere tutte le operazioni colturali relative all'impianto, alla gestione e manutenzione del giardino e delle aree verdi. In particolare, l'operaio deve essere in grado di provvedere alla preparazione dei terreni, all'impianto e/o trapianto di alberature, arbusti e piante erbacee, nonché assicurare tutti gli interventi di potatura, la conduzione e la manutenzione ordinaria delle macchine impiegate nella cura del giardino ( tosaerba, motosega, tosasiepi, ecc. ), la messa in funzione di impianti di irrigazione automatici o semiautomatici ed i trattamenti antiparassitari sulle piante, e sugli arbusti e sulle piante erbacee del giardino.

Addetto alla portineria diurno e/o notturno: L'operaio in grado di svolgere funzioni portineria e di ricevimento dei clienti provvedendo alla loro registrazione sull'apposito registro. In particolare, è



addetto a consegnare e ricevere le chiavi delle stanze, ad occuparsi dei bagagli dei clienti, ed alla distribuzione della posta. Può, anche, essere incaricato di operare al centralino telefonico. Tale operaio deve avere una buona conoscenza di almeno una lingua straniera.

Responsabile degli allevamenti di selvaggina.

Responsabile di squadra degli allevamenti specializzati di tipo industriale di animali di bassa corte.

Addetto alle incubatrici e agli allevamenti specializzati di tipo industriale di animali di bassa corte.

Addetto alla essiccazione del tabacco, del mais e della frutta.

Addetto ai processi di lavorazione e preparazione di prodotti agricoli, quali marmellate, confetture e similari

Responsabile degli impianti di irrigazione.

Addetto meccanico alle macchine agricole e agli eventuali impianti.

Addetto alla catena di imbottigliamento con responsabilità e competenza sul macchinario affidatogli.

Responsabile del maneggio,accompagnatore nelle escursioni a cavallo (senza il possesso del patentino FISE).

Cantiniere, addetto alla catena di imbottigliamento: L'operaio che con autonomia esecutiva e competenza professionale, sia in grado di svolgere tutte le attività di cantina. Altresì viene inquadrato in tale profilo l'addetto alla catena di imbottigliamento con responsabilità e competenza sul macchinario affidatogli.

Addetto di birrifico agricolo: L'operaio che con autonomia esecutiva e competenza professionale, sia in grado di svolgere tutte le attività inerenti la preparazione e l'imbottigliamento della birra sotto la supervisione del mastro birraio.

Manutentore informatico: l'operaio che con elevata professionalità, competenza ed autonomia esecutiva, sia in grado di fare manutenzione sui macchinari computerizzati e sui supporti informatici in genere, assicurando il buon funzionamento e le corrette connessioni. Deve essere in grado di sostituire eventuali componenti non funzionanti, provvedere alla manutenzione periodica e configurare eventuali collegamenti remoti necessari al corretto svolgimento del lavoro.

Educatore professionale di Agriasilo: l'operaio che, con autonomia esecutiva e competenza professionale, sia in grado di svolgere tutte le attività inerenti l'educazione (attività didattica e cura) dei bambini ospiti dell'Agriasilo. Per ricoprire tale ruolo è necessario che gli educatori siano in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti e di un titolo di studio o di una qualifica professionale che li abiliti all'esercizio della professione.

## AREA II – Declaratoria

Appartengono a quest'area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali acquisite per pratica o per titolo, ancorché necessitanti di un periodo di pratica.

Fanno parte dell'Area II del presente CPL, divise in due Livelli, le figure dei lavoratori appresso indicate, per le quali sono stati precisati i profili professionali e le rispettive mansioni:

4° Livello – Qualificati Super (ex qualificato super 1° area 4° gruppo)

5° Livello – Qualificati (ex qualificato 2° area 1° gruppo)

4° Livello – Qualificati Super

Sono inquadrate nel 4° Livello le seguenti figure di lavoratori.

Cameriere o addetto alla refezione in aziende agrituristiche: L'operaio che esplica la sua attività principale nella preparazione e nel servizio di ristorazione diretta ed indiretta ai clienti. Nel caso sia presente il bar, tale operaio svolge tutte le funzioni ad esso connesse, compresa la riscossione dei pagamenti, e la ricezione degli ospiti.

Addetto magazziniere, mulettista e/o aiuto cantiniere.

Addetto al maneggio e alla scuderia.

Addetto alla lavorazione e macellazione di carni

Conduttore di motocoltivatore e trattorista: (addetto unicamente alle operazioni di trasporto e di traino entro e fuori l'azienda)

Il lavoratore che, in possesso di idonee conoscenze e capacità professionali, svolge l'attività di trattorista, addetto unicamente alle operazioni di trasporto, entro e fuori l'azienda, o è addetto alla conduzione di mezzi meccanici semplici, quali il motocoltivatore.

Addetto al frantoio.

Addetto agli impianti di irrigazione.

Potatore di arboricoltura da legno e/o potatore in grado di effettuare potatura di riforma della vite

Aiuto cuoco in azienda agrituristica.

Autista (mezzi inferiori a 75 quintali): L'operatore che, in possesso della prescritta patente di guida (B o C) è addetto alla guida di mezzi con portata inferiore ai 75 quintali.

Addetto lavorazione e produzione formaggi: il lavoratore addetto alla lavorazione e trasformazione del latte per la produzione di formaggi e altri derivati. Si occupa di seguire l'intero ciclo produttivo dal ricevimento della materia prima alla lavorazione fino al confezionamento del prodotto caseario e allo smaltimento dei residui della lavorazione.

5° Livello Qualificati

Sono inquadrate nel 5° Livello le seguenti figure di lavoratori.

Addetto alla piantagione a macchina, alla cimatura e scostolatura a mano del tabacco.

Vignaiolo: L'operaio che, con l'esclusione di quelle svolte con l'ausilio di mezzi meccanici, svolge tutte le seguenti lavorazioni del ciclo colturale della vite: potatura secca, legatura, stralciatura, legatura verde, potatura verde/diradamento e raccolta selezionata dell'uva.

Ortolano.

Addetto alla scerbatura e diradatura delle colture ortive.

Tagliatore di ceduo e alto fusto.

Addetto al bestiame.

Addetto al giardino e al vivaio.

Addetto alla vendita generica dei prodotti aziendali.

Addetto al guardaroba, lavanderia e stireria in azienda agrituristica e/o zootecnica.

Addetto alle attività sportive

Addetto alle attività turistiche e di animazione

Addetto alle attività ricreative e culturali

Addetto alla legatura, piegatura e potatura delle viti.

Addetto al confezionamento di prodotti agroalimentari in recipienti.

Addetto ai lavori di raccolta, cernita e confezionamento di frutta, uva da tavola e ortaggi.

Addetto alla raccolta e infilzamento del tabacco allo stato verde.

Addetto alla cernita del tabacco.

Addetto alle generiche lavorazioni, senza specifici requisiti professionali, di falegnameria

Addetto alle generiche lavorazioni, senza specifici requisiti professionali, di muratura

Addetto alle generiche lavorazioni, di manutenzione di impianti idraulici.

Addetto alle generiche lavorazioni, di manutenzione di impianti elettrici.

Addetto alle operazioni di imbottigliamento, etichettatura e confezionamento della birra

Addetto alle lavorazioni generiche di manutenzione macchine agricole e impianti e sistemi informatici

### AREA III – Declaratoria

Appartengono a questa Area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali.

Fanno parte della Area III del presente C.P.L., le figure dei lavoratori appresso indicate.

6° Livello – Comuni (ex comune 2° area 2° gruppo)

7° Livello – Addetti alla raccolta (ex 2° area 3° gruppo)

6° Livello – Comuni

Sono inquadrate del 6° Livello le seguenti figure.

Manovale.

Addetto ai lavori manuali di scasso, vangatura e zappatura.

Addetto alla vendemmia, alla raccolta e raccattatura delle olive.

Addetto alla pulizia dei magazzini e dei piazzali.

Addetto al ripulimento dei fossi di scolo.

Addetto alla raccolta manuale della frutta, uva e ortaggi.

Addetto alla pulitura manuale del vigneto.

Addetto alla manovalanza dei lavori di invasatura, pulizia e carico/scarico materiali nel vivaio

Addetto alle mansioni generiche di manovalanza negli allevamenti.

Addetto all'allevamento di tipo familiare degli animali di bassa corte.

Addetto alle pulizie e alla preparazione e sistemazione degli alloggi in aziende agrituristiche: In aziende agrituristiche deve essere in grado di assolvere alle operazioni di riassetto, pulizia delle camere ed ambienti comuni, operando altresì, nei servizi di ristorazione.

Addetto alla cucina ed alla lavastoviglie in aziende agrituristiche.

Addetto alle mansioni generiche in attività agrituristiche

Addetto alle mansioni di manovalanza generica in cantina e birrificio.

7° Livello – Addetti alla raccolta

Sono inquadrate nel 7° Livello le seguenti figure.

Gli operai a tempo determinato, specificamente assunti per le operazioni di raccolta di seguito elencate che, nel corso dell'anno, non abbiano effettuato alcuna giornata di lavoro nella stessa azienda.

Operazioni di raccolta : tabacco, uva, olive, frutta e ortaggi.

Per il cambiamento delle mansioni e dei profili professionali per gli operai agricoli si fa riferimento alle previsioni dell'art. 32 del CCNL

## **CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI FLOROVIVAISTI**

Premesso che rimane fermo e valido l'inquadramento e la classificazione degli operai florovivaisti previsti dall'art. 31 – Lettera B – del vigente CCNL operai agricoli e florovivaisti,, ad integrazione del richiamato articolo, si stabilisce la seguente integrazione:

### **AREA I – Livello A**

Conduttore di autobus superiore a nove posti.

Manutentore: L'operaio che, con autonomia, responsabilità e competenza, acquisita per pratica o per titolo, cura la manutenzione degli impianti meccanici, elettrici od elettronici, individuando ed eliminando i guasti.

Preparatore e nebulizzatore di miscele semplici e complesse: L'operaio che, con autonomia esecutiva, responsabilità e competenza, acquisita per pratica o per titolo, provvede ai trattamenti fitosanitari.

Responsabile di spedizioni: L'operaio che, con autonomia esecutiva, responsabilità ed elevata competenza professionale, acquisita attraverso lunga pratica, è in grado, coordinando anche l'attività di altri lavoratori, di provvedere alla spedizione dei prodotti aziendali, verificando la corrispondenza del prodotto imballato con l'ordine del cliente nonché l'adeguatezza dell'assemblaggio dei carrelli in spedizione curando altresì il disbrigo delle relative pratiche. Controlla inoltre la resa dei carrelli e dei pianali sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo.

Aiutante di laboratorio: L'operaio che, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale, acquisita per pratica o per titolo, e polivalenza delle prestazioni, esegue le operazioni di laboratorio riferite alle analisi dei terreni, alle colture in vitro ed ai test sanitari sulle piante.

### **AREA I – Livello B**

Addetto alle macchine invasatrici e/o collaterali complesse che con responsabilità e competenza mette a punto e controlla le macchine affidategli.

Addetto alle scelte del prodotto finito: Il lavoratore in possesso di specifiche competenze e capacità professionali, che effettua la scelta appropriata delle varietà e qualità richieste con autonomia esecutiva, decisionale, in base ai programmi di spedizione comunicati e diventa responsabile delle scelte operate.

Fitoiatra: L'operaio in possesso di specifiche competenze e capacità professionali che, con autonomia esecutiva, effettua i trattamenti fitosanitari specificamente richiesti, prelevando e pesando i prodotti necessari e preparando le singole miscele.

Bagnatore specializzato: Il lavoratore che, in possesso di conoscenze tecniche appropriate, acquisite per pratica o per titolo, con autonomia esecutiva, prepara i prodotti per irrorare le piante e provvede alla loro distribuzione

Selezionatore di piante innestate.

Magazziniere: L'operaio che con elevata responsabilità e autonomia esecutiva sia in grado di assicurare la conservazione dei prodotti e delle merci depositate e provvede alla regolare tenuta del registro di magazzino con le annotazioni del carico e scarico dei prodotti e delle merci ricevute.

## **AREA II – Livello C**

Addetto al taglio delle talee: Il lavoratore che, con autonomia esecutiva, seguendo le indicazioni ricevute è in grado di individuare autonomamente il lavoro e procedere all'intervento, anche su piante madri.

Selezionatore del prodotto semilavorato.

## **AREA II – Livello D**

Addetto al taglio delle talee o propagatore.

Addetto alle macchine invasatrici.

Invasatore a mano.

Bagnatore: Il lavoratore che, sulla base delle indicazioni ricevute, provvede con autonomia esecutiva, all'irrigazione e/o irrorazione delle diverse colture.

Taglio e impianto talee: Il lavoratore che, sulla base delle indicazioni ricevute, opera il taglio delle talee ed il loro invaso.

Addetto al confezionamento del prodotto finito.

Spillatore: Operatore addetto alla spillatura e alla spuntatura delle piante con tutore.

## **AREA III – Livello E**

Appartengono a questo livello tutti quei lavoratori che svolgono mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.

Per il cambiamento delle mansioni e dei profili professionali per gli operai florovivaisti si fa riferimento alle previsioni dell'art. 33 del CCNL

Agli operai agricoli e florovivaisti delle Aree I e II ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico e le mansioni di capo e di controllo e coordinamento di almeno altri due lavoratori viene corrisposto un compenso pari al 4% del salario contrattuale.

## **Articolo 7 bis figura del Cuoco unico o capo cuoco**

Tenuto conto:

della peculiare figura e della variabilità dell'impegno lavorativo intrinsecamente connesso alla presenza della clientela ed all'organizzazione della cucina;

della difficoltà di poter coniugare la prestazione lavorativa con l'orario di lavoro previsto e di effettivo impiego, in forza di quanto precede;

Visto che:

secondo l'art. 7 del CPL per gli operai agricoli della provincia di Siena l'orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali con una media di 169 ore mensili;

tale orario, ai sensi dell'art.3 c.2, del Dlgs n 22/2003, può essere computato anche come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi, con la possibilità di distribuire l'orario ordinario di lavoro per una o più settimane in misura superiore a quella prevista in premessa e per le altre, a compensazione, in misura inferiore;

l'articolo 42 del C.C.N.L. operai agricoli e florovivaisti norma il lavoro straordinario, festivo e notturno degli operai agricoli;

il lavoro straordinario non può superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali, con un totale annuo non superiore alle 300 ore.

Al fine di contemperare le esigenze aziendali, in ossequio a quanto precede, le parti potranno concordare e definire, con apposito accordo scritto, lo svolgimento della prestazione lavorativa anche con l'assistenza delle Organizzazioni sindacali e datoriali. Tale facoltà rimane comunque antitetica alle ordinarie modalità previste dal presente contratto.

Le contenute modalità troveranno improrogabile termine con il 31 dicembre di ogni anno senza ulteriori avvisi o necessarie formalizzazioni. Rimane tuttavia impregiudicata la possibilità di reiterare l'accordo novellando l'intesa, anche alle medesime condizioni.

Le maggiorazioni per le ore svolte in eccesso, rispetto all'ordinario orario di lavoro, sia in giorni feriali che festivi, verranno retribuite mensilmente, nel prospetto paga relativo al mese in cui sono state prestate, secondo quanto previsto dall'art. 9;

Le predette ore verranno "accantonate" e dovranno essere recuperate, compatibilmente con le esigenze aziendali, entro il 31 dicembre di ogni anno e comunque non oltre il 30 marzo successivo al periodo di riferimento. Eventuali ore non recuperate, saranno retribuite ordinariamente, entro le richiamate date e comunque entro la scadenza del contratto.

Nota a verbale.

Tenuto conto della particolarità di tale accordo, le parti si danno reciprocamente atto della necessità di valutare, e se del caso rinegoziare, le dinamiche dallo stesso originate onde apportare, eventuali opportune modifiche.

Articolo 7 tris Disponibilità

Siffatta tipologia potrà essere utilizzata esclusivamente per le fasi lavorative previste per l'attività di agriturismo.

Si configura come una prestazione strumentale ed accessoria qualitativamente diversa dalla prestazione di lavoro, consistendo nell'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori dal proprio orario di lavoro, in vista di un'eventuale prestazione lavorativa, e di raggiungere in un breve lasso di tempo il luogo di lavoro per eseguire la prestazione richiesta.

Non equivalendo all'effettiva prestazione lavorativa, il servizio di reperibilità svolto nel giorno destinato a riposo settimanale limita soltanto, senza escluderlo del tutto, il godimento stesso e quindi comporta il diritto non ad un trattamento economico proporzionato al mancato riposo.

La reperibilità è legata allo svolgimento di particolari servizi, caratterizzata dalla necessità e dall'obbligo dei lavoratori di raggiungere il luogo di lavoro indicato nel più breve tempo possibile dalla chiamata secondo le disponibilità aziendali.

Per la peculiarità dell'intesa, le parti concordano circa la necessità di un apposito accordo scritto, al fine di definire le specifiche modalità operative e le relative compensazioni, per obbligo di reperibilità, per la chiamata della prestazione richiesta, sia in termini di riposi compensativi che di trattamento economico come, pure, ove possibile, in termini di rotazione. Tale accordo dovrà comunque prevedere una indennità forfettaria non inferiore ad € 5,00, in aggiunta alla retribuzione per le ore di durata dell'intervento. È ammessa la forfettizzazione.

Il rapporto cesserà, *de facto*, al 31 dicembre di ogni anno; rimane impregiudicata la possibilità di nuova formulazione, anche con medesime modalità e compensi, ma non potrà essere oggetto di proroga.

Insindacabilmente è data facoltà al datore di lavoro, trattandosi di rapporto fiduciario, di cessare detto incarico in qualunque momento, con formale avviso.

La pronta disponibilità, ove non espressamente previsto in sede di assunzione, si basa sulla libera intesa delle parti.

Resta inteso che la descritta possibilità rimane facoltà delle parti

Qualora si manifestassero necessità di applicazione per fattispecie diverse, sia per attività che per inquadramento, l'Osservatorio potrà procedere alla loro definizione e determinazione.

#### **Articolo 9 Lavoro straordinario, festivo, notturno e indennità varie**

Si considera:

lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro previsto dall'art. 7;

lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e nelle altre festività di cui agli artt. 42 e 43 del CCNL;

lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 20.00 alle ore 06.00 durante il periodo in cui è in vigore l'ora solare e dalle ore 22.00 alle ore 05.00 durante il periodo in cui è in vigore l'ora legale, per almeno tre ore continuative, in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs n. 66 dell'8.04.2003.

Il lavoro straordinario non può superare le tre ore giornaliere e le diciotto settimanali.

Il lavoro straordinario individuale nell'anno non può superare le 300 ore.

Le prestazioni di cui sopra sono eseguite a richiesta del datore di lavoro nei casi di evidente necessità e non devono avere carattere sistematico, salvo i casi di cui agli ultimi commi del presente articolo.

Le maggiorazioni da applicarsi sulla retribuzione oraria contrattuale sono le seguenti:

lavoro straordinario 29%

lavoro festivo	44%
lavoro notturno	44%
lavoro straordinario festivo	66%
lavoro festivo notturno	88%

Per il lavoro notturno e/o festivo, che cada in regolari turni periodici, e riguardante mansioni specifiche che rientrino nelle normali attribuzioni del lavoratore, viene erogata una maggiorazione del 15%.

Detta maggiorazione deve riconoscersi alle lavorazioni e/o fasi lavorative che per loro intrinseca natura e svolgimento risultano essere ordinarie e non oggetto di eventi o ragioni straordinarie. Ad esempio le attività agrituristiche e similari fattispecie, che dovranno evincersi dal contratto di lavoro, Unilav, o equipollente documentazione, nei quali la domenica e festivi dovranno essere considerati come ordinario giorno di lavoro avendo, conseguentemente, altro giorno di riposo.

Per turno di lavoro si intende il lavoro prestato da più lavoratori i quali si alternano sullo stesso posto di lavoro per la medesima tipologia professionale, effettuando l'orario contrattuale.

Non si dà luogo ad alcuna maggiorazione per il lavoro notturno quando questo riguarda speciali lavori da eseguire di notte, per i quali sia stata convenuta particolare retribuzione alla presenza delle rappresentanze datoriali e dei lavoratori.

Per gli operai con rapporto di lavoro a tempo determinato la percentuale della maggiorazione deve essere calcolata sulla retribuzione contrattuale con l'esclusione del 3° elemento.

#### Articolo 10 Riposo settimanale

Ai lavoratori con orario settimanale di lavoro distribuito su cinque giorni lavorativi devono essere garantite 48 ore di riposo settimanale possibilmente consecutive e comprendenti la domenica, mentre per gli operai con orario di lavoro distribuito su sei giorni lavorativi il riposo settimanale è di 24 ore possibilmente in coincidenza della domenica.

Fermo rimanendo il diritto del lavoratore al riposo settimanale secondo quanto previsto dalla normativa vigente, può essere prevista una modifica alla collocazione nei casi di diversa distribuzione dell'orario settimanale, per straordinario, flessibilità, recuperi, ecc... così come previsto dagli articoli 7, 8 e 9 del presente CPL.

#### Articolo 26 Lavori pesanti e disagiati

A) I seguenti lavori, aventi una durata di almeno un'ora di prestazione continuativa, sono considerati pesanti o disagiati e compensati con una maggiorazione del 15% del salario contrattuale e degli scatti di anzianità, che viene erogata per le ore effettivamente prestate:

prestazioni in terreni acquitrinosi, per le quali l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi immersi nell'acqua;  
raccolta manuale dei sassi;

utilizzo della motosega;  
utilizzo del decespugliatore professionale (almeno 30 cc );  
potatura delle piante con aste;  
lavori su vasche di vinificazione o di stoccaggio, e gabbie per imbottigliamento, quando il lavoratore deve operare in posture particolarmente gravose e quando la prestazione lavorativa viene effettuata all'interno delle stesse, in condizioni ambientali impegnative (fine fermentazioni, lavaggi manuali, ecc).

B) I seguenti lavori, aventi la durata di almeno un'ora di prestazione continuativa, sono considerati pesanti o disagiati e possono essere eseguiti per un massimo di quattro ore giornaliere. Il rimanente periodo per completare l'orario ordinario giornaliero di lavoro è impiegato in altri lavori non compresi nel presente articolo.

In presenza di ostacoli tecnico-organizzativi al rispetto del limite delle quattro ore, può essere alternativo a tale limite il pagamento della maggiorazione del 15% a partire dalla prima ora di lavoro:

operazioni di potatura ed eventuale legatura sui nuovi impianti viticoli fino al secondo anno, salvo il venir meno delle condizioni di disagio nell'effettuazione delle citate lavorazioni;  
raccolta delle uova a terra;  
carico e scarico di pesi superiori a kg 25 per gli uomini e kg 17 per le donne  
escavazione manuale dei fossi in sezione obbligata a profondità non inferiore a cm 100;  
tutte le operazioni manuali sugli impianti ad alta e media intensità con altezza inferiore a cm 50, ad esclusione della vendemmia;  
sostituzione delle viti morte;  
zappatura;  
taleggio su bancale a terra;  
invasatura su bancale a terra;  
installazione manuale con martello di tutori di sostegno.

Gli operai adibiti a lavori pesanti e disagiati, nonché i minori, devono essere sottoposti a visita medica come previsto dalle norme vigenti.

Tenuto conto della dinamicità e dell'evoluzione delle tecniche di costruzione dei macchinari e dell'organizzazione aziendale, l'Osservatorio verificherà eventuali integrazioni e/o modifiche da apportare, ritenute necessarie ad una corretta applicazione dell'articolo e dei riferiti intendimenti.

### **Articolo 27 Tutela della salute dei lavoratori**

Agli effetti del presente articolo si rimanda alle prescrizioni di legge ivi previste.  
Pertanto la prestazione lavorativa dovrà essere sempre subordinata a dette prescrizioni.

Ne consegue che le seguenti riduzioni di orario troveranno applicazione solo nei casi non contemplati dai commi che precedono

Agli effetti del presente articolo presentano fattori di nocività i seguenti lavori:  
trattamenti con insetticidi tossici;  
spargimento di concimi pulverulenti;  
rientro in colture trattate;  
trattamenti anticrittogamici ed antiparassitari con prodotti fitosanitari classificati come "molto tossici", "tossici", "nocivi" ed anche quelli irritanti per le lavorazioni in serra.  
Non presentano fattori di nocività, il lavori effettuati con mezzi idonei a garantire la protezione dall'assorbimento dei prodotti utilizzati come, ad esempio, cabine o telai di protezione sui

macchinari agricoli, maschere e caschi, scarpe adeguate alla tipologia di lavorazione, ecc. dotati delle caratteristiche stabilite nell' Allegato 13 del CCNL e dalle vigenti disposizioni normative in materia.

Per i lavori che presentano fattori di nocività valgono le seguenti norme:

il datore di lavoro deve fornire adeguati mezzi protettivi ai lavoratori impiegati, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, unitamente a quanto prescritto nel presente CPL e dal vigente CCNL.

qualora l'orario di lavoro giornaliero sia di otto ore, il tempo di lavoro è ridotto a sei ore, ferma restando la corresponsione della retribuzione completa delle otto ore.

Qualora l'orario di lavoro giornaliero sia di sei ore e mezza, il tempo di lavoro è ridotto a cinque ore, ferma restando la corresponsione della retribuzione completa delle sei ore e mezza.

Qualora l'orario di lavoro giornaliero sia di sette ore, il tempo di lavoro è ridotto a cinque ore e quindici minuti, ferma restando la corresponsione della retribuzione completa delle sette ore.

In ogni caso devono essere effettuate almeno due pause retribuite di mezza ora ciascuna.

La riduzione complessiva giornaliera dell' orario di lavoro è rispettivamente:

di tre ore nelle giornate lavorative di otto ore;

di due ore e mezza nelle giornate lavorative di sei ore e mezza;

di due ore e tre quarti nelle giornate lavorative di sette ore.

Il rientro nelle culture trattate non può avvenire prima di 48 ore per tutti i prodotti che non contengono indicazioni superiori, salvo diversa prescrizione.

E' vietato effettuare trattamenti con prodotti fitosanitari quando nell'appezzamento da trattare siano presenti altri lavoratori.

Le aziende mettono a disposizione dei lavoratori servizi igienico-sanitari comprensivi di docce e adeguati locali adibiti a refettorio.

Ai fini della salute fisica dei lavoratori le aziende devono assicurarsi della perfetta funzionalità e sicurezza dei mezzi forniti ai lavoratori e provvedere alla difesa degli stessi dalle sostanze chimiche usate.

Il datore di lavoro, o chi per lui, deve essere immediatamente informato circa eventuali disturbi avvertiti dagli operai, qualora fossero causati dall'azione nociva delle sostanze chimiche usate, e adottare immediatamente gli opportuni provvedimenti.

Gli operai adibiti a lavori nocivi e disagiati, nonché i minori, devono essere sottoposti a visita medica come previsto dalle norme vigenti.

Le ore non lavorate a tale titolo sono retribuite normalmente.

#### **Comitato paritetico**

I contenuti dell'Accordo del 18 maggio 1996, Allegato n 5 del C.C.N.L, per la costituzione ed il funzionamento del Comitato Paritetico Provinciale per la Sicurezza e la Salute nei luoghi di lavoro, fanno parte integrante del presente articolo.

In seno al Comitato Paritetico per la sicurezza, è costituita una commissione permanente che provvede a fornire consulenza ed assistenza in materia di sicurezza sul lavoro su espressa richiesta delle aziende e/o dei lavoratori, al fine di analizzare specifiche problematiche ed individuare adeguate soluzioni in ossequio alla vigente normativa ed utilizzando, se del caso, anche professionalità esterne. Detta Commissione pertanto, interviene ad esclusivo supporto di singole

necessità, sollevate dall'azienda e/o dai dipendenti interessati, con successiva verifica relativa alle soluzioni adottate.

La Commissione è composta da due membri; questi rimarranno operativi per un anno, in paritetica alternanza. La Commissione dovrà adoperarsi per avere la massima operatività. Qualora, i richiedenti, o le parti interessate, non risultino iscritti od associati alle Organizzazioni dei componenti di turno, questi saranno avvicinati, dai relativi e rispettivi rappresentanti. La Commissione, entro 30 giorni dalla presa in carico della richiesta d'intervento, dovrà redigere apposita nota, nella quale si evidenzieranno le prescritte indicazioni. La Commissione potrà avvalersi di professionalità qualora ne ravvisi la necessità. In caso di disaccordo, entro 10 giorni, la Commissione convocherà il Comitato Paritetico per la sicurezza. Quest'ultimo, secondo le consuete modalità operative, provvederà ad esperire la controversia.

Nel caso di intervento in fattispecie ritenute di interesse generale, le parti, potranno concordare l'utilizzo di professionalità esterne con copertura economica posta a carico delle parti, equamente ripartita tra le organizzazioni datoriali e dei lavoratori, anche per tramite di enti o istituti di loro emanazione. Tale intervento economico, che deve essere giustificato da una eccezionale situazione di interesse territoriale, dovrà essere deliberato all'unanimità e non potrà essere sostitutivo di oneri ed adempimenti, previsti dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti, né creare, con esse, situazioni di "concorrenza".

Tenuto conto dell'importanza delle problematiche riferite alla sicurezza sui luoghi di lavoro, il Comitato Paritetico dovrà assumere iniziative tali da assicurare, entro 30 giorni dalla segnalazione definitiva soluzione.

### RLS

A seguito dell'entrata in vigore del Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro – Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza vengono attribuite n. 32 ore per la formazione di base, delle quali nr. 12 sui rischi specifici dell'azienda presso la quale presta la sua opera.

Tale formazione di base viene integrata da successivi interventi periodici ritenuti necessari in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi art. 37 T.U.).

Per quanto concerne il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza presso le aziende, fermo rimanendo il numero minimo previsto dal T.U., detto numero, le modalità di designazione o di elezione, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva (art. 47 T.U.).

In assenza, al momento, di nuovi accordi specifici a livello nazionale, viene mantenuta la previsione dell'Allegato 5 al CCNL per quanto concerne i permessi retribuiti annui dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per lo svolgimento delle loro funzioni:

sei ore e mezza per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 giornate;  
dodici ore e mezza per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 giornate;  
venti ore e mezza per le aziende con occupazione annua oltre 2.700 giornate.

Si conviene, infine, che per i lavori di breve durata ( per i quali la informazione-formazione potrà essere effettuata attraverso la diffusione di adeguato materiale informativo ) si intendono quelli non superiori a quindici giorni.

In applicazione dell'art. 68 del CCNL, la Parti concordano di istituire il libretto sindacale e sanitario ivi allegato stampato a cura del FIMIIV.

## RLST

In ottemperanza a quanto disposto dal CCNL, articolo 68 ed allegato 17, il Comitato Paritetico potrà nominare uno o più RLST, suggerito da ogni Organizzazione sindacale. Detto incarico avrà la durata di un anno solare.

Qualora se ne ravvisi la necessità d'intervento da parte della Commissione Paritetica, quest'ultimo potrà operare nell'azienda in questione.

Quest'ultima, sarà debitamente informata dell'iter procedurale ivi previsto.

L'operatività sarà la medesima prevista per l RLS, anche in termini normativi, così come stabilito nel presente articolato.

Per l'attività di cui sopra, verrà corrisposto dall'azienda interessata, il valore corrispondente ai permessi previsti ed utilizzati dal presente articolo, all'Organizzazione sindacale espressione del Rlst.

### **Articolo 28 malattia ed infortunio**

L'operaio con contratto di lavoro a tempo indeterminato del quale sia stata comprovata la malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 180 giorni nell'anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre. Nel caso di infortunio detto operaio ha diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla guarigione clinica, comprovata da certificato medico definitivo riconosciuto dall'INAIL.

Trascorso il suddetto periodo di 180 giorni e perdurando l'infermità, è diritto sia dell'azienda che del lavoratore di risolvere il rapporto di lavoro, dietro corresponsione a quest'ultimo del Trattamento di Fine Rapporto, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità, nonché dell'indennità sostitutiva delle ferie maturate fino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro.

Nel periodo durante il quale viene conservato il posto di lavoro, l'operaio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto ne abbia diritto ai sensi dell'art. 22, comma 1, del presente CPL, continua ad usufruire gratuitamente dell'abitazione concessagli.

In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, per evento occorso durante la prestazione lavorativa, l'azienda fornisce gratuitamente un mezzo di trasporto del quale dispone.

L'assenza per malattia od infortunio deve essere comunicata all'azienda mediante certificazione medica. Nei casi di infortunio il datore di lavoro deve corrispondere ai lavoratori infortunati l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio ed il 60% della retribuzione stessa per i tre giorni successivi.

### **Articolo 30 Integrazione malattia, infortunio, maternità e assistenza varia**

I lavoratori hanno diritto al trattamento economico pari al 100% della retribuzione individuale, costituita dagli elementi fissi continuativi, con esclusione quindi degli elementi retributivi variabili, fin dal primo giorno nei casi di malattia e di infortunio e maternità indennizzati dagli Istituti previdenziali e assistenziali, compreso il periodo di carenza previsto per legge.

Le prestazioni ivi previste, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 49 del C.C.N.L., rappresentano un diritto contrattuale di ogni lavoratore.

L'impresa aderendo al Fimiav, ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolve ogni suo dovere in materia nei confronti del lavoratore.

La percentuale del 100% è raggiunta cumulando la parte a carico del datore di lavoro, le indennità erogate dai citati Istituti e le integrazioni del FIMIIV.

Agli operai con rapporto di lavoro a tempo determinato, per le sole malattie domiciliari, il trattamento integrativo è corrisposto nel limite massimo di centodiciotto giorni nell'anno solare.

In caso di maternità intervenuta in costanza di rapporto di lavoro, il FIMIIV corrisponde alla lavoratrice madre un'integrazione a quanto erogato dall'INPS fino al raggiungimento del 100% della retribuzione goduta, come intesa al precedente comma 1. Tale trattamento integrativo è dovuto per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro prevista dalle vigenti norme di legge.

TBC: detto evento viene equiparato alla malattia, con pagamento dell'indennità fino a guarigione clinica (100% della retribuzione) senza i limiti previsti per la malattia degli OTD (118 giorni);

Il lavoratore che viene licenziato per aver superato i 180 giorni di malattia percepisce un contributo straordinario pari a due mensilità.

In caso di morte di un lavoratore a tempo indeterminato il FIMIIV rimborserà all'azienda due mensilità di mancato preavviso corrisposte agli eredi.

In caso di assenza, per malattia del figlio, fino ad otto anni di età, verrà corrisposta al lavoratore, annualmente, un'indennità pari a 20 ore. Tale compenso sarà corrisposto ad un solo genitore. L'evento dovrà essere documentato con formale certificazione medica.

Per la maternità facoltativa, è previsto, sia per il padre o la madre l'integrazione, pari al 20% dell'ordinaria retribuzione.

Previa comunicazione all'azienda, il lavoratore ha diritto a due ulteriori giorni di permesso, per la nascita del figlio, interamente a carico del Fimiav.

Il Fimiav provvederà anche alla corresponsione delle seguenti prestazioni:

Assegno funerario in caso di decesso del dipendente in costanza di rapporto di lavoro; (aumentare l'assegno da euro 3.000 a euro 4.000 e prevedere euro 500,00 in più per ogni figlio minorenni)

indennità agli eredi in caso di morte per infortunio sul lavoro;

Assistenza ai lavoratori a rischio di licenziamento, per superamento del periodo di comporto, fino a 210 giornate (vedi allegato 3);

Rimborso fino ad un massimo di 5 ore, oltre a quelle previste, dall'art 14, (vedi allegato 4)

### Alta specializzazione

Nel caso di malattia o infortunio il Fimiav provvede alla corresponsione delle seguenti somme, per le prestazioni di: Radioterapia, Chemioterapia, Cobaltoterapia, Dialisi, Elettroencefalografia,

Risonanza magnetica nucleare, Scintigrafia, Tac, Telecuore, Angiografia, Colonscopia, Gastrosocopia, Mammografia debitamente certificate, entro i riportati massimali.

1 Euro 200,00 per ogni anno assicurativo e per ogni nucleo familiare degli operai a tempo indeterminato e determinato iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici con un numero di giornate superiori a 150;

2 Euro 400,00 per ogni anno assicurativo e per ogni nucleo familiare degli operai a tempo determinato iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici con un numero di giornate compreso fra 101 e 150;

3 Euro 600,00 per ogni anno assicurativo e per ogni nucleo familiare degli operai a tempo determinato iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici con un numero di giornate compreso fra 51 e 100.

### **Prestazioni straordinarie**

Il lavoratore potrà richiedere il rimborso per le spese sostenute per l'acquisto di occhiali vista e da riposo.

Detto rimborso sarà erogato, in proporzione alle richieste pervenute nell'anno solare di riferimento, e comunque non oltre il 30% delle spese sostenute.

Nel bilancio preventivo il Fimiav, sulla scorta delle indicazioni contenute nell'Allegato di riferimento, del presente CPL, stabilirà il plafond ivi riferito.

Potranno accedere a tale prestazione straordinaria gli operai che avranno svolto un numero minimo di giornate di effettivo lavoro, pari a 150, nell'anno solare di riferimento. Per le modalità vedasi allegato 5.

### **Articolo 45 Aumenti salariali**

La decorrenza degli aumenti contrattuali è calcolata dal 01.07.2021

La percentuale di aumento è pari al 1,8%, sulle retribuzioni in vigore.

Tabelle paga

#### **Operai agricoli tempo indeterminato**

<b>QUALIFICHE</b>	<b>SALARIO CONTR. COMPLESSIVO LORDO AL 01.04.19</b>	<b>AUMENTO 2021</b>	<b>SALARIO CONTR. COMPLESSIVO LORDO</b>
<b>AREA 1°</b> 1° LIVELLO- SPEC. SUPER	1.750,92	31,52	1.782,44

2° LIVELLO- SPEC. SUPER INTER.	1.728,89	31,12	1.760,01
3° LIVELLO- SPEC.	1.651,81	29,73	1.681,54
<b>AREA 2°</b>			
4° LIVELLO- QUALIF. SUPER	1.585,74	28,54	1.614,28
5° LIVELLO- QUALIF.	1.492,14	26,86	1.519,00
<b>AREA 3°</b>			
6° LIVELLO- COMUNE	1.343,47	24,18	1.367,65
Guardiano	1.750,92	31,52	1.782,44

### Operai florovivaisti a tempo indeterminato

QUALIFICHE	SALARIO CONTR. COMPLESSIVO LORDO AL 01.04.2019	AUMENTO 2021	SALARIO CONTR. COMPLESSIVO LORDO
<b>AREA 1°</b>			
LIVELLO A)	1.764,67	31,76	1.796,43
LIVELLO B)	1.678,95	30,22	1.709,17
<b>AREA 2°</b>			
LIVELLO C)	1.611,68	29,01	1.640,69
LIVELLO D)	1.514,46	27,26	1.541,72
<b>AREA 3°</b>			
LIVELLO E)	1.361,15	24,50	1.385,65

Per il periodo di vigenza del presente CPL, la tariffa di raccolta viene stabilita in € 7,50.

### Articolo 46 Incrementi di produttività, redditività, qualità ed efficienza.

Le parti ritengono che la c.d flessibilità dell'orario di lavoro, così come definita dall'art. 7, posseda i requisiti previsti dal decreto interministeriale del 25 marzo 2016, e più specificatamente quelli ascrivibili ai fattori produttivi ed incrementi di produttività e qualità. Pertanto, le prestazioni lavorative rese in regime di "flessibilità", di cui al rammentato articolo 7, potranno scontare le agevolazioni ivi previste.

I menzionati requisiti, vengono altresì riconosciuti alle prestazioni rese in ottemperanza a quanto previsto e disposto dall'articolo 8, del presente cpl.

### Note a Verbale.

1. Le parti, qualora intervengano variazioni nella normativa sopra elencata, regolante la detassazione delle descritte prestazioni, si impegnano ad apportare le necessarie correzioni e/o integrazioni, al fine di armonizzare le nuove disposizioni legislative con i contenuti del presente articolato.

2. Dette erogazioni possono ottenere lo sgravio contributivo, così come previsto dall'art.1, c. 67 e 68, della legge 247/2007. Le parti, infatti, concordano sulla piena rispondenza richiesta dalle vigenti norme, in ordine all'ottenimento di tale riduzione.

3. Nella provincia di Siena non possono essere formalizzati altri equipollenti accordi, secondo quanto disciplinato e contenuto nella legge 126 del 24.07.2008, e successive modificazioni ed integrazioni.

**Art. 46 bis Erogazione presenza.**

Detta erogazione sarà corrisposta per le ore effettivamente lavorate, con esclusione, in via descrittiva ma non esaustiva: delle ferie, malattie, infortuni, maternità e permessi, sulla base della seguente tabella.

<b>IMPORTI DEL PREMIO PER GLI OPERAI AGRICOLI</b>	<b>QUALIFICHE</b>	<b>Importi orari 2012</b>
1° livello - Op. Spec. Super	Specializzato Super	0,163
2° livello - Op. Spec. Super	Spec. Super Interm.	0,156
3° livello - Op. Specializzato	Specializzato	0,151
4° livello - Op. Qualif. Super	Qualificato Super	0,142
5° livello - Op. Qualificato	Qualificato	0,135
6° livello - Op. Comune	Comune	0,129
<b>IMPORTI DEL PREMIO PER GLI OPERAI FLOROVIVAISTI</b>	<b>QUALIFICHE</b>	<b>Importi orari 2012</b>
Livello A - Op. Spec. Super	Specializzato Super	0,162
Livello B - Op. Specializzato	Specializzato	0,155
Livello C - Op. Qualif. Super	Qualificato Super	0,148
Livello D - Op. Qualificato	Qualificato	0,139
Livello E - Op. Comune	Comune	0,126

Detta erogazione spetterà solo al superamento delle 44 giornate di effettivo lavoro, concretamente prestate e retribuite, nell'anno solare di riferimento.

Il pagamento potrà essere effettuato:

in unica soluzione entro il 31 gennaio successivo all'anno di riferimento;

mensilmente, se di comune accordo tra le parti, al raggiungimento delle 44 giornate previste

in due rate, di pari importo: la prima entro 31 dicembre dell'anno di riferimento; la seconda entro il 31 marzo successivo.

In alternativa a quanto previsto ai commi precedenti, se di comune accordo, è possibile corrispondere ai lavoratori dipendenti, equipollente importo tramite analoghe misure previste dalla normativa vigente in materia di welfare aziendale.

**Nota a verbale.** Tenuto conto della natura e delle modalità di erogazione di detto istituto, le parti concordano sulla possibilità di novellare il presente articolato qualora la vigente normativa preveda agevolazioni aventi carattere contributivo e fiscale.

Qualora si manifestassero necessità di interpretazione sulla corresponsione di quanto previsto ai commi precedenti, l'Osservatorio potrà procedere alla loro definizione e determinazione.

### Allegato 3

#### CONTRATTO TEMPO DETERMINATO

Articolo 3 del C.P.L. operai agricoli e florovivaisti della provincia di Siena

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_, del mese di \_\_\_\_\_

Tra

l'azienda \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_,  
P.I./C.F. \_\_\_\_\_, rappresentata per il presente atto dal Sig. \_\_\_\_\_,  
datore di lavoro

il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente  
in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_, lavoratore

si conviene e si stipula quanto segue.

1. L'azienda \_\_\_\_\_ assume alle proprie dipendenze il Sig. \_\_\_\_\_, in qualità di operaio agricolo, con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 3, lettera D del C.P.L. operai agricoli e florovivaisti della provincia di Siena del 3 marzo 2017.
2. Il Sig. \_\_\_\_\_, viene assunto con la qualifica/livello professionale \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ Area \_\_\_\_\_ livello), per lo svolgimento delle mansioni di \_\_\_\_\_.
3. Il rapporto di lavoro ha inizio il \_\_\_ e termina il \_\_\_ senza necessità di alcuna disdetta o preavviso.
4. La prestazione lavorativa dovrà essere svolta, indicativamente, nei seguenti periodi o fasi lavorative:  
\_\_\_\_\_, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, indicativamente dalle ore \_\_\_ alle ore \_\_\_  
\_\_\_\_\_, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, indicativamente dalle ore \_\_\_ alle ore \_\_\_  
\_\_\_\_\_, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, indicativamente dalle ore \_\_\_ alle ore \_\_\_

5. Il datore di lavoro si impegna a comunicare almeno tre giorni prima, ed in caso d'urgenza, 2 variazioni alla prestazione lavorativa di cui al precedente punto 3.
6. L'eventuale impossibilità del lavoratore, non potrà essere considerata motivo di richiamo disciplinare, né di altra natura.
7. Il datore di lavoro provvederà al versamento del minimale contributivo qualora la prestazione lavorativa sia inferiore a quanto previsto dalla vigente norma.
8. Per quanto concerne il trattamento economico e normativo, si applica la contrattazione collettiva nazionale e provinciale prevista per gli operai agricoli e florovivaisti.

Il Lavoratore

Il datore di lavoro

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Sono fatti salvi meri errori di trascrizione relativi al previgente contratto di lavoro.

Si provvederà nella stesura definitiva del Contratto Provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dei guardiani della provincia di Siena, a recepire eventuali riferimenti normativi contenuti nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti aventi diretta ricaduta sul presente verbale di accordo.

l'Unione Provinciale Agricoltori

la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Siena

la Confederazione Italiana Agricoltori

la Flai - C.G.I.L.

la Fai - C.I.S.L.

la Uila - U.I.L.



**COLDIRETTI SIENA**  
Viale Europa, 15  
53100 SIENA

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**FAL-CISL-TOSCANA**  
TERRITORIO DI SIENA  
Str. Masselane Romane, 56 - int. 20  
53100 SIENA  
Tel. 0577.289206

*[Handwritten signature]*

**SALARI CONTRATTUALI MENSILI DEGLI OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO  
DELLA PROVINCIA DI SIENA IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2021**

**QUALIFICHE**

<b>SALARIO CONTRATTUALE ATTUALE</b>	<b>AUMENTO DAL 01.07.2021 (rinnovo CPL)</b>	<b>SALARIO CONTRATTUALE ATTUALE</b>
---	---	---

**AREA 1<sup>^</sup>**

1° LIVELLO – SPECIALIZZATI SUPER	1.750,92	31,52	1.782,44
2° LIVELLO - SPECIALIZZATI SUPER INTERMEDI	1.728,89	31,12	1.760,01
3° LIVELLO SPECIALIZZATI	1.651,81	29,73	1.681,54

**AREA 2<sup>^</sup>**

4° LIVELLO – QUALIFICATO SUPER	1.585,74	28,54	1.614,28
5° LIVELLO – QUALIFICATO	1.492,14	26,86	1.519,00

**AREA 3<sup>^</sup>**

6° LIVELLO – COMUNE	1.343,47	24,18	1.367,65
Guardiano	1.750,92	31,52	1.782,44

- Rivalse mensili INPS – INAIL: 8,84%
- Rivalse CAC: 0,20%
- Rivalse mensili FIMLAV: 1% (sulla retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali)
- Maggiorazione per lavoro straordinario:
  - straordinario 29%
  - festivo 44%
  - straordinario festivo 66%
  - festivo notturno 88%

**Scatti di anzianità**

Qualifiche	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1° Livello	12,78	25,56	38,34	51,12	63,90	5° Livello	11,36	22,72	34,08	45,44
2° Livello	12,77	25,54	38,31	51,08	63,85	6° Livello	9,89	19,78	29,67	39,56
3° Livello	12,50	25,00	37,50	50,00	62,50					
4° Livello	11,93	23,86	35,79	47,72	59,65					

**SALARI CONTRATTUALI ORARI DEGLI OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO DELLA PROVINCIA DI SIENA  
IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2021**

QUALIFICHE	SALARIO CONTRATTUALE COMPLESSIVO	AUMENTO CPL DAL 01/07/2021	SALARIO CONTRATTUALE COMPLESSIVO	3° ELEMENTO COMPLESSIVO	TOTALE COMPLESSIVO LORDO
<b>AREA 1<sup>^</sup></b> 1° LIVELLO - SPECIALIZZATI SUPER	10,36013	0,18648	10,54662	3,21039	13,75701
2° LIVELLO - SPECIALIZZATI SUPER INTERMEDI	10,23015	0,18414	10,41429	3,17011	13,58440
3° LIVELLO - SPECIALIZZATI	9,77605	0,17597	9,95202	3,02939	12,98142
<b>AREA 2<sup>^</sup></b> 4° LIVELLO - QUALIFICATO SUPER	9,38273	0,16889	9,55162	2,90751	12,45913
5° LIVELLO - QUALIFICATO	8,82883	0,15892	8,98775	2,73587	11,72362
<b>AREA 3<sup>^</sup></b> 6° LIVELLO - COMUNE	7,94958	0,14309	8,09267	2,46341	10,55608

QUALIFICHE	T.F.R. Importo orario	Finitav	IMPORTO RIVALSE INPS E INAIL (Zone non svantaggiate, Svantaggiate e Montane)			
			RIVALSA C.A.C.	RIVALSA SU R.E.C.	RIVALSA SU R.E.C.	RIVALSA SU R.E.C.
1° Livello	0,91017	1% su retr. imp. ai fini prev.	8,84% SU R.E.C.	0,20% SU R.E.C.	0,50% SU R.E.C.	(CON SGRAVIO 68% ZONE SVANT.)
2° Livello	0,89875	1% su retr. imp. ai fini prev.	8,84% SU R.E.C.	0,20% SU R.E.C.	0,50% SU R.E.C.	
3° Livello	0,85886	1% su retr. imp. ai fini prev.	8,84% SU R.E.C.	0,20% SU R.E.C.	0,50% SU R.E.C.	79% ZONE MONT. EPART. SVANT.)
<b>AREA 2<sup>^</sup></b> 4° Livello	0,82430	1% su retr. imp. ai fini prev.	8,84% SU R.E.C.	0,20% SU R.E.C.	0,50% SU R.E.C.	
5° Livello	0,77564	1% su retr. imp. ai fini prev.	8,84% SU R.E.C.	0,20% SU R.E.C.	0,50% SU R.E.C.	
<b>AREA 3<sup>^</sup></b> 6° Livello	0,69840	1% su retr. imp. ai fini prev.	8,84% SU R.E.C.	0,20% SU R.E.C.	0,50% SU R.E.C.	

R.E.C. = RETRIBUZIONE EFFETTIVAMENTE CORRISPONDA

**SALARI CONTRATTUALI ORARI DEGLI OPERAI FLOROVIVAISTI A TEMPO INDETERMINATO DELLA  
PROVINCIA DI SIENA  
IN VIGORE DAL 1° LUGLIO 2021**

QUALIFICHE	SALARIO CONTR. COMPLESSIVO LORDO	AUMENTO 01.07.2021 (rinnovo CPL)	SALARIO CONTR. COMPLESSIVO LORDO	SALARIO CONTR. COMPLESSIVO LORDO ORARIO
<b>AREA 1°</b>				
LIVELLO A)	1.764,67	31,76	1.796,44	10,62981
LIVELLO B)	1.678,95	30,22	1.709,17	10,11344
<b>AREA 2°</b>				
LIVELLO C)	1.611,68	29,01	1.640,69	9,70823
LIVELLO D)	1.514,46	27,26	1.541,72	9,12260
<b>AREA 3°</b>				
LIVELLO E)	1.361,15	24,50	1.385,65	8,19911

Maggiorazione capo I° e II° area 4% sul salario contrattuale

Rivalse mensili INPS-INAIL: 8,84%

Rivalse CAC: 0,20%

Rivalse mensili FIMIAY: 1% (su totale retribuzione imponibile ai fini previdenziali)

Maggiorazione per lavoro straordinario: Straordinario 29% - festivo 44% -straordinario festivo 66% - festivo notturno 88%








**SALARI CONTRATTUALI ORARI DEGLI OPERAI FLOROVIVAISTI A TEMPO DETERMINATO DELLA PROVINCIA DI SIENA**

**IN VIGORE  
DAL 1 LUGLIO 2021**

QUALIFICHE	SALARIO CONTR. COMPLESSIVO LORDO	AUMENTO 01.07.2021 (rinnovo CPL)	SALARIO CONTR. COMPLESSIVO LORDO	3° ELEMENTO COMPLESSIVO	SALARIO CONTR. COMPLESSIVO LORDO
<b>AREA 1°</b>					
LIVELLO A)	10,44184	0,18795	10,62979	3,23571	13,86550
LIVELLO B)	9,93463	0,17882	10,11345	3,07853	13,19199
<b>AREA 2°</b>					
LIVELLO C)	9,53656	0,17166	9,70822	2,95518	12,66340
LIVELLO D)	8,96126	0,16130	9,12257	2,77691	11,89948
<b>AREA 3°</b>					
LIVELLO E)	8,05411	0,14497	8,19909	2,49580	10,69489

QUALIFICHE	TFR IMPORTO ORARIO
<b>AREA 1^</b>	
LIVELLO A)	0,91735
LIVELLO B)	0,87279
<b>AREA 2^</b>	
LIVELLO C)	0,83782
LIVELLO D)	0,78728
<b>AREA 3^</b>	
LIVELLO E)	0,70758

**CAC a carico dipendente dal 1° gennaio 2003**

**0,20%**

**FIMIAY 1% carico dipendente**

su totale retribuzione imponibile ai fini previdenziali

**Maggiorazione per lavoro straordinario: straordinario 29% - festivo 44% - straordinario festivo 66% - festivo notturno 88%**